

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese

Le parti condividono che una contrattazione aziendale abbia l'indubbia capacità di adeguare la normativa nazionale alle esigenze più specificatamente locali col fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro e rafforzare il senso di appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici all'obiettivo aziendale.

Le parti firmatarie concordano quanto segue:

1. Relazioni sindacali e diritti di informazione

Si riconferma il modello di relazioni sindacali attuali e si ampliano i diritti di informazione in merito a:

- Prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento, ai piani di sviluppo ed incremento delle attività Aziendali;
- Dati periodici relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per i corsi organizzati all'interno che all'esterno dell'Azienda;
- Processi di modifica ed innovazione organizzativa, se incidenti sulla qualità e quantità dell'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

Le parti concordano sul fatto che su richiesta di una delle parti si terranno incontri consultivi su temi riguardanti:

- Andamento economico dell'azienda;
- Strategie di sviluppo ed investimenti;
- Qualità del servizio pubblico;
- Organico, composizione qualitativa, quantitativa e inquadramento professionale;
- Lavoro straordinario e supplementare.

Inoltre la Direzione, periodicamente ed ogni qualvolta lo riterrà necessario, convocherà i Direttori di Farmacia per creare un loro maggiore coinvolgimento nella gestione e per sentire il loro parere su questioni alla cui soluzione la loro esperienza professionale può fornire un valido contributo. In tali riunioni la Direzione e i Direttori di Farmacia discuteranno questioni attinenti al raggiungimento degli obiettivi e alla definizione delle aree di competenza, il tutto al fine di migliorare il servizio offerto.

Si conferma l'uso della posta elettronica per l'invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla Privacy.

2. Diritti sindacali

Alle RSA sono riconosciute, in qualità di permessi sindacali retribuiti, 2 ore per ciascun dipendente (calcolato a prescindere dalla tipologia di contratto).

Negli incontri previsti in sede Aziendale non saranno detratte le ore di permesso sindacale.

Le Assemblee sindacali che si terranno fuori orario di lavoro saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese

3. Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le Parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alle sicurezza ed alla corretta applicazione delle relative previsioni di legge, ciò al fine di realizzare ambienti ed organizzazioni del lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall'altro. Sulla base di tali considerazioni le Parti si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all'interno dell'Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo le disposizioni e le definizioni del D.Lgs 81/2008 e del Verbale di Accordo del 13 febbraio 1996 sottoscritto tra Assofarm e Filcams-Fisascat-Uiltucs nazionali.

4. Polizze assicurative

L'Azienda si ritiene impegnata ad un'applicazione sollecita, rigorosa ed attenta di tutte le correlate previsioni di Legge e di CCNL.

L'Azienda consegnerà ai singoli dipendenti copia della polizza professionale, su specifica richiesta.

L'Azienda consegna alle RSA il prospetto riepilogativo delle polizze assicurative stipulate dall'azienda nell'interesse dei lavoratori operanti in Farmacia per quanto concerne la responsabilità civile, professionale e la copertura dei danni alla persona conseguenti a rapine o atti dolosi, contenente la descrizione del rischio coperto, del massimale e dell'eventuale franchigia.

5. Fondo rischi sanzioni amministrative Direttori di Farmacia

Viene confermata la creazione di un fondo, finanziato da risorse del bilancio aziendale, per far fronte economicamente alle sanzioni amministrative imputate ai direttori di farmacia comunicate dagli Enti preposti (ATS).

Il fondo ha un valore di € 2.000 annui e avrà la durata del triennio 2019/2021.

6. Appalti

Nel caso l'Azienda dovesse utilizzare servizi in appalto, nella definizione del capitolato di appalto, si dovrà prevedere l'inserimento della clausola sociale per la tutela occupazionale dei lavoratori presenti nell'appalto di servizi e che la società che si aggiudicherà il servizio dovrà sottoscrivere una dichiarazione di adempimento dei compiti contributivi, assicurativi e contrattuali (rispetto al CCNL sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative e dei contratti Aziendali e territoriali) nei confronti dei lavoratori.

7. Organizzazione del lavoro

L'orario di lavoro settimanale del personale di Farmacia è di 40 ore effettive. Il monte ore di riduzione orario di lavoro è di 72 ore di RID più 32 ore di ROD per complessive 104 ore annue per il personale in forza al 31.12.2012 e di 40 ore di RID più 32 ore di ROD per complessive 72 ore per quello assunto dopo tale data.

In caso il dipendente possieda ore residue di RID relative agli anni precedenti i due casi di RID di 72 e 40 ore verranno integrate dai residui fino al raggiungimento delle 104 ore, ciò permetterà ai dipendenti di fruire ciascuna settimana di 2 ore di RID, tale integrazione sarà possibile fino a smaltimento dei residui. Le RID verranno programmate e disposte dall'Azienda o dai Direttori di Farmacia, le ROD verranno invece fruiti dai

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese

lavoratori con richiesta individuale nei termini contrattuali vigenti. Si ricorda che gli assunti dopo il 31.12.2012 matureranno 16 ore di RID dopo 3 anni dall'assunzione a tempo indeterminato e altre 16 ore dopo 5 anni dall'assunzione a tempo indeterminato.

Per il personale amministrativo l'orario di lavoro settimanale è organizzato in 38 ore settimanali, con la fruizione costante delle ore di RID, normalmente nel pomeriggio della giornata di venerdì.

ROL

Le 32 ore di Rol art 12bis comma 3 e le 12 ore di brevi permessi previste dall'art. 6 comma 6, sono riconosciute a prescindere dall'anzianità contrattuale e/o aziendale al termine dello smaltimento integrale degli istituti contrattuali.

Permessi retribuiti

Il monte ore di PR spettanti ai dipendenti assunti entro il 31.12.2012 è di 12 ore, tali ore saranno fruibili in maniera frazionata con un massimo di 4 ore consecutive e non potranno essere antecedenti o successive a periodi di ferie e ROD.

Planning orario settimanale

L'Azienda presenterà entro il 25 del mese i turni di lavoro a partire dalla seconda settimana del mese successivo per un periodo di quattro settimane, i dipendenti dovranno inoltrare eventuali richieste di ferie, permessi, etc. entro il 15 del mese, fanno eccezione le richieste di assenza urgenti, non preventivabili, che andranno giustificate in caso di accoglimento.

8. Piano ferie

L'Azienda entro il 01 Marzo comunica a tutti i lavoratori il calendario dei periodi di chiusura estiva delle farmacie.

I lavoratori comunicheranno il proprio piano ferie estivo di almeno 2 settimane entro il 20 marzo.

Successivamente l'Azienda risponderà ai lavoratori in un tempo ragionevole per permettere l'organizzazione stessa delle ferie da parte dei lavoratori, entro e non oltre il 20 Aprile.

Le ferie del personale addetto alle farmacie, che di norma dovranno coincidere con le chiusure della Farmacia di riferimento, saranno concesse in base sia alle richieste del lavoratore sia alle esigenze di servizio riferite alle aperture delle Farmacie aziendali.

Rispetto alle ferie che verranno autorizzate dall'Azienda, sono permessi scambi di periodo tra lavoratori che andranno preventivamente comunicati in Azienda e che comportino scambi tra mansioni equivalenti.

Per la fruizione delle ferie nei periodi delle festività pasquali, natalizie e di fine/inizio anno e/o in occasione di ponti festivi, indipendentemente dai termini temporali di presentazione delle richieste, in caso di periodi coincidenti e non compatibili con le esigenze di servizio, nella concessione del periodo di ferie si terrà conto del principio della rotazione tra i dipendenti, anche con suddivisione dei periodi richiesti, per consentire la fruizione al maggior numero di richiedenti. Si chiarisce che saranno valutate come problematiche, e di conseguenza potranno non essere accettate, richieste di ferie il cui periodo richiesto coincide in parte o in tutto al periodo nel quale si sono svolte le ferie estive nei due anni precedenti.

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese



Le Parti ogni anno si incontreranno per effettuare un'analisi congiunta dell'organico del settore Farmacie e della sede amministrativa in merito all'organizzazione, ai carichi di lavoro ed agli inquadramenti contrattuali.

9. Indennità per lavoro prestato oltre l'orario nei giorni feriali dai Direttori

Ai Direttori di Farmacia, quale compenso forfettario viene riconosciuta una speciale indennità retributiva, pari a 52 ore annue di lavoro straordinario al 20%, ripartite su 12 mensilità, a copertura del tempo necessario per la registrazione e chiusura ricette, nonché per gli incontri con l'Azienda.

10. Straordinari

Nel caso in cui al lavoratore/lavoratrice venga chiesto di prestare ore di lavoro straordinarie o supplementari, l'Azienda garantirà il recupero di tali ore entro 30 giorni dalla loro effettuazione ed il pagamento della sola maggiorazione solo a patto che il dipendente sia in regola con la fruizione delle 104/72 ore di RID relative all'anno in corso e presenti un residuo delle ROL relativo agli anni precedenti inferiore alle 50 ore, fino ad allora si provvederà al pagamento totale dello straordinario effettuato.

Straordinari festivi

Nel caso in cui al lavoratore/lavoratrice venga chiesto di prestare ore di lavoro straordinarie o supplementari nelle aperture coincidenti con le festività richiamate dal CCNL, il dipendente potrà optare tra il loro pagamento integrale oppure per il recupero delle ore, entro 30 giorni, ed il pagamento della sola maggiorazione.

11. Versamenti

Si mantiene l'incarico alla società esterna per i versamenti giornalieri in sostituzione dell'indennità di missione riconosciuta per tale compito.

12. Indumenti di lavoro

L'Azienda annualmente fornirà ai dipendenti 2 camici e nel biennio una calzatura.

13. Mensa

Viene riconosciuto un ticket restaurant elettronico giornaliero del valore di € 6,00 per tutti i dipendenti che effettuano servizio nei giorni di chiusura della mensa convenzionata.

Il ticket non verrà riconosciuto in caso di assenza a qualunque titolo dovuta (ferie, permessi, ROL, malattia, organizzazione verticale dell'orario settimanale di lavoro etc.).

14. Pass parcheggio

L'Azienda riconosce ai dipendenti assegnati presso le farmacie interessate dalle zone parcheggio a pagamento un massimo di n.3 pass per punto vendita.

Qualora il numero dei pass non fosse sufficiente per accontentare tutti i dipendenti che ne faranno richiesta, l'Azienda assegnerà il pass a rotazione sui dipendenti assegnati alla singola farmacia.

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese



15. Rimborso chilometrico

L'utilizzo della propria autovettura per motivi di servizio, preventivamente richiesto dal dipendente ed autorizzato dall'Azienda, sia nel percorso in ambito comunale che extracomunale, verrà compensato con l'applicazione delle tariffe chilometriche ACI.

16. Formazione e aggiornamento professionale

La formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per lo sviluppo di un'organizzazione complessa e rappresentano anche una funzione di supporto alla Direzione aziendale nei processi di innovazione gestionale, organizzativa e tecnologica.

Le Parti confermano l'assoluta importanza della formazione nonché rilevano la necessità della partecipazione del personale al fine di ottenere una crescita ed aggiornamento professionali, in grado di garantire elevati livelli di qualità del servizio offerto a garanzia della tenuta di mercato delle farmacie.

L'Azienda prosegue nella sua politica di supporto nella formazione obbligatoria e non obbligatoria, erogata a tutte le categorie di lavoratori/lavoratrici.

A tale scopo stabilisce un budget annuale di € 4.000,00 dando la possibilità a ciascuno di scegliere all'interno della proposta formativa i corsi più attinenti alla specializzazione che verrà data ad ogni singola Farmacia, con accordo tra il Direttore di farmacia ed il Direttore Generale.

Rispetto alla formazione del personale amministrativo, l'Azienda si impegna a concordare un Piano di formazione annuale che miri a valorizzare le risorse per un sempre maggiore efficientamento dell'organizzazione interna, includendo anche gli adempimenti legislativi.

L'Azienda si impegna a presentare, entro il primo trimestre dell'anno, il piano di formazione annuale. La partecipazione a questi incontri da parte del lavoratore verrà riconosciuta quale orario di lavoro.

17. Clausole sociali e previdenze parentali

Congedi per assistere familiari con gravi problemi di salute

Nell'ottica di agevolare i dipendenti che dovessero assistere familiari entro il secondo grado (conviventi e non) affetti da gravi problemi di salute, in aggiunta ai tre giorni retribuiti previsti dalla legge, vengono concessi fino a un massimo di 10 giorni di permesso non retribuito all'anno per ogni singolo evento, nel caso in cui il dipendente abbia esaurito il proprio saldo ferie e permessi riferiti agli anni precedenti quello di richiesta.

Congedo per cure

Qualora al lavoratore affetto da gravi patologie (a titolo esemplificativo affezioni tubercolari, riconosciute e assistite dall'ente competente per legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS) sia riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% - il congedo straordinario spettante per le conseguenti cure nella misura massima di trenta giorni di calendario, anche non consecutivi, come previsto dal D.Lgs 191/2011 e successive modifiche, sarà retribuito dall'Azienda, nel caso in cui il lavoratore abbia esaurito il proprio saldo ferie e permessi riferiti agli anni precedenti quello della richiesta. Dette cure devono essere relative all'infermità invalidante e sostenute per esigenze terapeutiche effettivamente riconducibili alla medesima.

Tale congedo straordinario non viene conteggiato nel periodo di comporto previsto dal vigente CCNL.

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese



Congedo parentale retribuito

Come incentivo a favore di una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo del lavoratore padre nell'assistenza familiare, il primo mese di astensione dal lavoro per congedo parentale (cfr. Legge 151/2001) del lavoratore padre nel caso in cui non fosse indennizzato dall'INPS, sarà retribuito dall'Azienda in misura del 30% della normale retribuzione individuale.

Congedo straordinario

Si conviene di riconoscere, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, due giorni di permesso retribuito al lavoratore padre per la nascita o l'ingresso in famiglia del figlio, nel caso in cui il dipendente abbia esaurito il proprio saldo ferie e permessi riferiti agli anni precedenti quello della richiesta.

Buono acquisto in caso di nascita/adozione figlio

Come previsto dall'articolo 33 comma 3 del vigente CCNL si definisce un buono acquisto di €250,00 da spendersi presso le Farmacie Aziendali in occasione della nascita/adozione di un figlio.

Contributo per asilo nido

Nell'ottica della filosofia della legge 53/00 indirizzata al sostegno della maternità/paternità nei luoghi di lavoro si è convenuto di istituire un contributo economico annuale pari ad un mese di retta di iscrizione all'asilo comunale/privato/convenzionato con un tetto massimo di € 600,00 ai lavoratori per ciascun figlio iscritto al nido.

Astensioni dal lavoro in caso di malattia figli

In caso di malattia dei figli, che si verifichi dal mese successivo a quello di compimento del terzo anno di vita degli stessi fino a quello di compimento del loro dodicesimo anno di vita, i giorni di assenza da parte del genitore sono incrementati di ulteriori 5, rispetto a quanto già previsto dalla legge, nel caso in cui il dipendente abbia esaurito il proprio saldo relativo agli istituti contrattuali riferiti agli anni precedenti quello della richiesta.

Congedo parentale

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a comunicare all'Azienda la propria intenzione di avvalersi del congedo parentale con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

Il congedo parentale potrà essere fruito a giornata intera o frazioni minime di ora intera e multiple di questa. Le ore di congedo parentale concorreranno a tutti gli effetti al raggiungimento del monte ore della singola giornata lavorativa nonché al conteggio dell'orario settimanale di lavoro, fermo restando il pagamento a carico dell'INPS nella misura del 30%.

18. Premio di produttività

Per la definizione del Fondo Premio Produttività e le regole per l'accesso allo stesso, si fa riferimento all'allegato A al presente Contratto Integrativo

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese



Azienda
Comunale
Farmacie

DURATA

Il presente contratto integrativo ha validità da Giugno 2019 a Giugno 2021, al termine di tale periodo le parti ne valuteranno il rinnovo con le eventuali modifiche ritenute opportune.

Letto, confermato e sottoscritto

ACF – Il Direttore d'Azienda

Francesco Relli

FILCAMS – CGIL

Roma

UILTUCS – UIL

Gubbi

RSA

Giuseppe Orsini

Azienda Comunale Farmacie – Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese

Sede legale:
via Cesare Battisti 2
20097 San Donato Milanese
www.farmaciecomunalesandonato.it

Sede amministrativa:
via Unica Belgiano 16
20097 San Donato Milanese
tel. 02-5181311 – fax 02-55601862

pec: acf-sandonato@pec.it
acf@acf-sandonato.it
CF/P.Iva 11305000157
REA di Milano n. 1483930